

essere iscritti all'albo professionale degli ingegneri; 2) possesso di certificazione UNI EN ISO 9000:2000 con riferimento allo specifico oggetto dell'appalto. Soggetti U.E. è applicabile art. 47 D.Lgs. 163/2006.

III.2.4) Appalti riservati: No.

III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Per la sola progettazione art. 3.1 C.S.A.: iscrizione albo professionale ingegneri.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? Per la sola progettazione, sì.

Sezione IV: Procedure

IV 1) Tipo procedura: procedura ristretta ex. art. 54 e 55 D.Lgs. 163/06 art. 28 D.2004/18/CE.

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs 163/06 ex. art. 53 comma 1 lett. a) Direttiva D.2004/18/CE, e secondo i criteri indicati nel "Disciplinare di gara" e nel C.S.A.

IV.3 Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.

IV.3.4) Scadenza delle domande di partecipazione: 19.09.2006 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel "Disciplinare di gara".

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: 26.9.2006.

IV.3.6) Lingua: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.2.

IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: /

IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: altre informazioni

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?: No.

VI.2) L'appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell'UE?: No

VI.3) Informazioni complementari:

Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Nel rispetto della normativa di cui all'art. 26 comma 3 e 3 bis L. 488/99, così modificato dalla L. 191/2004, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto qualora la Consip S.p.A. attivi nelle more dell'espletamento della presente procedura una convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la Stazione Appaltante valuti la convenienza tecnico-economica ad aderire alla convenzione stessa.

Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.

Controversie ai sensi dell'art. 19 del C.S.A.

In data 11.08.2006 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E., trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 33 del 17 agosto 2006 ed affisso all'Albo Pretorio dei Comuni di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania pubblicato sul sito www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm.

Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri.

VI.4) Procedure di ricorso

VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice postale 10129, Italia.

VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Piemonte; 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (L. 1034/71 così come modificata dalla L. 205/2000).

VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: dott.ssa Chiara Candiolo, tel. 011432.3927, chiara.candiolo@regione.piemonte.it, fax 011432.3612.

VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 11.08.2006.

Il Direttore regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Borgo Ticino (Novara)

Approvazione modifiche statuto comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare le modifiche dello statuto comunale il cui testo coordinato è disponibile nel sito ufficiale www.comuneborgoticino.it

Il Sindaco

Giovanni Orlando

Comune di Pontecurone (Alessandria)

Estratto deliberazione consiliare n. 20 dell'11/7/2006 - Modifiche allo Statuto Comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare la seguente modifica dello Statuto Comunale vigente:

All'art. 19 - primo ed unico comma - il numero 4 è sostituito dal numero 5, espresso in cifra ed in lettere tra parentesi (cinque).

2) Di dare atto che, pertanto, l'art. 19, comma unico, dello Statuto Comunale assume il seguente testo:

Art. 19 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 5 (cinque) Assessori, compreso il Vice Sindaco.

(omissis)

Il Sindaco comunale
Claudio Scaglia

Il Segretario
Ercole Lucotti

Comunità montana Valle Varaita - Sampeyre (Cuneo)
Statuto

TITOLO 1
FONTI NORMATIVE E FINALITÀ

Art. 1

Costituzione della Comunità Montana

1) Tra i Comuni di Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonché nel territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo e Verzuolo, costituenti tra loro zona omogenea n. 3, ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto d-3 della Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16, così come modificata dalla Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 19, è costituita la "Comunità Montana Valle Varaita" con sede in Sampeyre.

Art. 2

Fonti giuridiche e normative

1) Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 1 bis della L.R. 16/99, e successive modifiche ed integrazioni, la Comunità Montana è una Unione di Comuni, Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalle leggi. Per leggi si intendono tutti gli atti aventi forza di legge, emanati da qualsiasi Organo fornito di potere legislativo, sia italiano sia, ove ammesso, internazionale.

Art. 3

Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1) La Comunità Montana, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2) La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali.

3) Nell'ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire mi-

gliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un'economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenuto però conto delle compatibilità ambientali;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno (in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, anche di province diverse, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale,

g) favorire l'elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell'applicazione concreta dell'art. 6 della Costituzione Repubblicana e degli artt. 4, 5 e 7 dello Statuto Regionale, con particolare riferimento alla lingua occitana, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 15/12/1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";

i) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

l) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, ricono-

scendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell'ambiente montano, favorire ogni utile forma d'intesa, anche con gli organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione delle Comunità Europee per tali fini.

Art. 4

Gestione in forma associata di funzioni comunali - Unione dei Comuni

1) La Comunità Montana riconosce nel Comune l'Ente storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

2) La Comunità Montana per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri.

Art. 5

Attribuzioni e finalità

1) La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi, nonché quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni appartenenti e da tutti gli altri Enti ed organismi contemplati dalle leggi. Essa, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

2) La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi vigenti.

3) L'esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti, attraverso piani e programmi, al perseguimento delle seguenti finalità:

A) il miglioramento e l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso l'erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all'iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonei a favorire il miglioramento stesso anche tramite corsi di formazione professionale;

B) la difesa del suolo e dell'ambiente;

C) il rafforzamento della propria autonomia ed influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche a livello internazionale;

D) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza;

E) la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali;

F) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Comunità Montana;

G) la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cultura, lingua e tradizioni locali;

H) la tutela, la promozione e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa economica, attuale o potenziale, della popolazione e del territorio con particolare riferimento alle iniziative di formazione professionale, rivolte all'incremento del turismo, agricoltura ed artigianato;

I) Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale.

La Comunità Montana, nell'esercizio delle funzioni di Consorzio di bonifica montana ad essa trasferito dalla L.R. 50/75, individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Essa forma, a tal fine, un programma pluriennale in cui sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana, che costituiscono naturale completamento al bacino idrografico.

La Comunità Montana predispone il programma di interventi di cui al punto precedente, promuovendo Conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la Regione e l'Autorità di bacino di cui all'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Alla Comunità Montana è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale di cui al primo comma del punto i).

La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

L) Gestione del patrimonio forestale.

1) La Comunità Montana, nell'esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, ha il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell'Unione Europea, agendo attraverso:

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con Enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;

d) attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge 97/1994.

2) La Comunità Montana svolge specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolge le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro silvo pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

3) La Comunità Montana, su delega dei Comuni, gestisce le proprietà silvo pastorali dei Comuni stessi, mediante apposite convenzioni.

4) La Comunità Montana può affidare la realizzazione delle attività di cui al punto l)/2/b, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, della legge 97/1994.

M) Piccole opere di manutenzione ambientale.

1) La Comunità Montana, anche in applicazione dell'art. 7 della legge 97/94, può concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzio-

ne ambientale concernenti le proprietà agro silvo pastorali.

2) Possono beneficiare del contributo, imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

N) Caccia e pesca.

1) La Comunità Montana, secondo le proprie competenze, gestisce i settori della caccia e della pesca e si interessa in materia di funghi (vedi successivo punto Z), così come previsto dalla L.R. 32/82.

O) Incentivi per l'insediamento nelle zone montane.

1) Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Comunità montana può concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani.

2) Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in Comune montano, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

3) Le disposizioni di cui al presente punto o), si applicano nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

4) La Comunità Montana, a valere sul finanziamento concesso ai fini dell'attuazione della legge n. 72 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, può erogare contributi a favore dei residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori, quali aree a prevalente destinazione residenziale.

5) La Comunità Montana stabilisce l'entità dei contributi in base alle modalità di erogazione stabilite annualmente dalla Giunta Regionale. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

P) Interventi per l'acquisizione di quote latte da parte di aziende di montagna e per l'uso dei pascoli.

Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e di consentire alle aziende ivi collocate l'ottenimento di redditi adeguati, la Comunità montana può concedere agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all'art. 10 della stessa legge, nonché per l'acquisizione dei diritti ai premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovicaprini di cui ai Regolamenti CEE del Consiglio nn. 2066/92 e 2069/92.

Q) Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.

Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Comunità montana può concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

R) Turismo rurale in ambiente montano.

1) Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, la Comunità Montana promuove lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrono alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.

2) La Comunità Montana promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della

fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.

3) La Comunità Montana può concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al punto r)/1 per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

S) Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

La Comunità Montana definisce entro il 31 dicembre di ogni anno, gli interventi e le azioni da realizzare nell'anno successivo, in conformità con le linee generali espresse dalla Regione per i settori dell'artigianato e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione autentica della montagna. Individua i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi e gestisce i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli.

In attesa della formazione delle linee regionali, la Comunità Montana agisce sulla base della propria programmazione.

T) Trasporti.

1) Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nonché per le località abitate con meno di 500 abitanti comprese in Comuni montani aventi più di 5.000, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante, oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, la Comunità Montana, su delega dei Comuni, può provvedere ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà come da regolamento.

2) Il trasporto pubblico, di cui al punto precedente, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi, anziani.

3) La Comunità Montana può stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche ai territori limitrofi, anche se non compresi nella Comunità Montana.

4) L'organizzazione del servizio è definita da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell'art. 23 della legge 97/94.

5) La Comunità Montana può concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6) La Comunità Montana di intesa con i Comuni promuove, e se del caso gestisce, a seguito di apposita delega, il trasporto scolastico.

U) Informatizzazione - Ufficio di statistica.

Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, la Comunità Montana opera quale sportello del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'art. 24 della legge 97/94, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri uffici periferici dell'Amministrazione pubblica. La Comunità Montana istituisce, a tal fine, un Ufficio di Statistica ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 6 settembre 1989, n. 322.

V) Servizio scolastico.

1) La Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze, collabora con l'Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia, nel realizzare un equili-

brato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate, previa intesa con l'Autorità scolastica competente.

2) La Comunità Montana può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitaria.

Z) La Comunità Montana esercita le funzioni attribuitele dalla L.R. 8 luglio 1999 n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca".

W) La Comunità Montana, su delega dei Comuni, istituisce e gestisce lo Sportello Unico per le attività economiche.

Art. 6

Metodi e strumenti di azione

1) Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, la Comunità Montana, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Regione e della Provincia;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;

d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

e) l'informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per l'esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

i) L'impegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da Enti pubblici o da società miste pubblico-privato.

Art. 7

Sede, stemma e gonfalone

1) La Comunità Montana ha sede in Frassino nell'edificio di proprietà sito in Piazza G. Marconi.

2) Gli organi della Comunità Montana si riuniscono di norma presso la sede della Comunità Montana o presso le sedi municipali dei comuni che la costituiscono.

3) La Comunità Montana può adottare, con deliberazione del Consiglio, ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

4) In via transitoria, nelle more della definitiva sistemazione della sede in Frassino, la Comunità Montana mantiene la sua sede in Sampeyre.

Art. 8

Albo Pretorio

1) Nella sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all' "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3) Il Segretario è responsabile della pubblicazione, che viene opportunamente certificata.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 9

Organi

1) Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;

b) la Giunta o Organo Esecutivo;

c) il Presidente;

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto e dei Regolamenti comunitari.

CAPO I

IL CONSIGLIO/ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 10

Composizione

1) Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 02/07/1999, n. 16, così come modificata dalla Legge Regionale 23/07/2003, n. 19, il consiglio della Comunità Montana Valle Varaita è composto da 42 consiglieri, tre per ciascun Comune, in rappresentanza dei 14 Comuni facenti parte della Comunità Montana. I rappresentanti dei Comuni sono eletti tra i membri dell'organo rappresentativo di ciascun Comune, con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze, qualora esistenti.

2) Il Consiglio si rinnova a seguito delle elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni consociati. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Nel frattempo conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute.

3) Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito e pertanto nella pienezza dei suoi poteri non appena siano pervenute le nomine di almeno i 4/5 dei suoi consiglieri da parte dei Comuni.

4) I Consiglieri durano in carica quanto le Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 11

Competenze

1) Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall'apposito Regolamento.

2) In particolare il Consiglio ha competenza sugli atti fondamentali indicati nell'art. 32 della legge 08/06/90 n. 142 e ss.mm.ii.:

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4) Il Consiglio adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento del Consiglio stesso, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capi-gruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta.

Art. 12

Diritti e doveri dei Consiglieri

1) Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità montana;

b) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente. Il Consiglio della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e della surrogata nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal Comune interessato.

3) I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme della privacy.

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.

4) I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

5) Un numero non inferiore ad 1/5 dei Consiglieri assegnati, può richiedere l'esercizio del controllo da parte dell'Organo regionale sulle deliberazioni della Giunta, entro 10 giorni dall'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 17 della L. 08/06/97 n. 127 e ss.mm.ii..

Art. 13

Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Causa di decadenza

1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2) Con la stessa procedura di cui al comma 1) del presente articolo, si provvede nei confronti del Consigliere eletto in un momento successivo.

3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme della legge 23 Aprile 1981, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 14

Gruppi consiliari

1) In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nessun gruppo può avere meno di 3 consiglieri.

Art. 15

Commissioni consiliari

1) Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.

2) Il regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3) Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

4) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il presidente, i componenti della Giunta, dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5) Il Presidente ed i componenti della Giunta invitati partecipano ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6) Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

7) Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8) Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 16

Convocazione, sedute e presenze del Consiglio

1) Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2) Il Presidente è altresì tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio, inserendo in coda all'ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di Consiglieri non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati.

Art. 17

Votazioni

1) Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta, dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3) Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5) Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6) Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

7) Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 18 Deliberazioni

1) L'iniziativa delle proposte di deliberazione consiliare spetta:

- a) al Presidente della Comunità Montana;
- b) alla Giunta;
- c) a ciascun Consigliere;
- d) a ciascun consiglio comunale della Comunità Montana;

2) Le proposte di cui ai punti c, d, devono essere prese in esame entro 60 giorni e portate all'O.d.G. dell'organo competente, entro i successivi 120 giorni.

3) Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 19 Designazione di rappresentanti

1) Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze. Analogamente a quanto sopra disposto, nel caso in cui la nomina sia di competenza del Presidente, questi, sentita la conferenza dei capigruppo, deve di norma tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze nel caso in cui il numero dei nominati sia pari o superiore a tre.

2) I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3) Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4) Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5) Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l'indicazione dei nuovi rappresentanti con la stessa modalità prevista per la sfiducia nei confronti della Giunta.

Art. 20 Strumenti di indirizzo e controllo

1) Il consiglio può rivolgersi alla Giunta con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.

2) La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II LA GIUNTA

Art. 21 Composizione, elezione e cessazione

1) Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 19 della Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, così come modificata dalla Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 19, la Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice-Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a 5 e non superiore a 10.

2) La Giunta viene eletta dal Consiglio, nel suo seno, nella prima seduta dopo il rinnovo dell'organo assembleare, sulla base delle linee programmatiche di mandato illustrate dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.

3) Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato presso gli Uffici della Comunità almeno cinque giorni pieni prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l'elenco degli assessori.

4) Contestualmente alla Giunta il Consiglio elegge il Presidente della Comunità Montana e il Vice-Presidente.

5) Possono essere eletti componenti della Giunta Esecutiva esclusivamente consiglieri, assessori o sindaci dei Comuni componenti la comunità Montana e che siano stati nominati in seno all'organo rappresentativo della Comunità Montana.

6) Non è possibile eleggere nell'organo esecutivo più consiglieri rappresentanti lo stesso Comune all'interno del Consiglio della Comunità Montana Valle Varaita.

7) La Giunta è eletta, con unica votazione, dal Consiglio della Comunità Montana, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

8) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.

9) Qualora in nessuna delle votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del Testo Unico sugli Enti Locali.

10) La surrogata di uno o più componenti la Giunta Esecutiva avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

11) Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana o di oltre metà dei componenti comportano la decadenza della Giunta.

12) Il Presidente della Comunità Montana, il Vice-Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

13) La Giunta resta in carica sino all'insediamento di una nuova Giunta.

14) Nei limiti stabiliti al primo comma del presente articolo il Presidente può proporre al Consiglio la nomina di nuovi assessori; la loro elezione avviene con voto palese e con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

15) Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le attribuzioni degli incarichi o delle deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva.

Art. 22

Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. La nuova Giunta così originata entra nella pienezza dei suoi poteri immediatamente.

2) Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio, provvede, il Consiglio, su proposta del Presidente.

Art. 23

Competenza

1) La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente o del Segretario;

b) a formulare l'ordine del giorno del Consiglio;

c) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza dei funzionari;

h) ad assumere mutui, ove non diversamente disposto dalla legge.

i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti;

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1) La Giunta provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.

2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

3) Le adunanze non sono pubbliche.

4) Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.

5) Assiste e partecipa il Segretario Generale - Direttore al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 25

Competenza

1) Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.

2) Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario Generale - Direttore o ai responsabili dei servizi;

c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario;

e) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

f) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli all'esame della Giunta;

g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

h) adotta, sentito il Segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni anche riservate presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

p) indice i referendum;

q) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

Art. 26

Vice Presidente ed Assessore anziano

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente a norma del successivo art. 27.

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall'Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 27

Deleghe del Presidente

1) Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio a rappresentarlo e a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 28

Status degli Amministratori

1) Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge.

2) Fatte salve le disposizioni di legge, la somma complessiva delle indennità di carica annualmente accordate ai componenti dell'Organo Esecutivo, qualunque sia il loro numero, non può superare l'importo massimo previsto dalle norme in vigore per l'organo esecutivo dell'unione di comuni avente analogo numero di abitanti della Comunità Montana Valle Varaita.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Art. 29

Principi strutturali ed organizzativi

1) L'Amministrazione della Comunità Montana si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai criteri di indirizzo per l'adozione del regolamento generale degli uffici e dei servizi stabiliti dal Consiglio stesso.

Art. 30

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

1) L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e del personale, la struttura organizzativa della Comunità Montana, le funzioni dei responsabili dei servizi, le eventuali collaborazioni esterne ed i rapporti funzionali tra le diverse componenti dell'Ente sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 31

Ufficio di indirizzo e controllo

1) Il Presidente può istituire uno o più uffici posti alle sue dirette dipendenze per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo, composti da personale dipendente dell'Ente, altro personale appositamente assunto e personale con rapporto di lavoro autonomo.

2) Le modalità di costituzione, il funzionamento e la composizione sono stabiliti dal regolamento.

Art. 32

Segretario Generale - Direttore

1) Ferme restando le disposizioni dell'art. 51 della legge 08.06.90, n. 142, come modificato dall'art.6 del-

la legge n. 127/97, circa l'organizzazione degli uffici e del personale, la Comunità Montana ha un proprio Segretario Generale con funzioni anche di Direttore. Il servizio di Segreteria - Direzione può essere svolto anche in forma associata con altre Comunità Montane secondo le disposizioni del capo 8° della L. 8/6/90 n. 142, previa Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2) Il Segretario Generale - Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, presta consulenza agli organi della Comunità, coordina i responsabili dei servizi.

3) Il Segretario Generale - Direttore può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con l'autorizzazione del Presidente della Comunità Montana, a quelle esterne.

4) Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

5) Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo Pretorio e l'esecutività dei provvedimenti dell'Ente.

6) Stipula, infine, i contratti nell'interesse dell'Ente ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, sempre nell'interesse dell'Ente.

7) Il Segretario Generale - Direttore, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio e della Giunta, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza.

8) Nel caso di assenza del Segretario Generale - Direttore, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate dal Presidente della Comunità Montana a funzionario anche esterno che abbia i requisiti di legge a ricoprire la carica di Segretario - Direttore, secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

9) Il Segretario Generale - Direttore svolge le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ'

Art. 33

Responsabilità verso la Comunità Montana e verso terzi

1) Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana stessa i danni derivanti da violazioni con dolo o colpa grave di obblighi di servizio.

2) Le responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti predetti verso la Comunità Montana e verso terzi sono regolate dalle leggi vigenti.

Art. 34

Tutela dei propri diritti

1) La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Generale - Direttore ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare all'Ente le somme anticipate a titolo di tutela legale.

TITOLO V METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 35

Principi generali

1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con altri Enti pubblici operanti sul territorio ed in primo luogo con i Comuni membri.

2) Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.

Art. 36

Procedimenti amministrativi

1) Il Consiglio disciplina i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione posti dalla legge.

Art. 37

Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico

1) La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell'attività programmatica degli altri livelli di pianificazione interessanti il territorio e costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità Montana.

3) Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità Montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni.

Art. 38

Programmi annuali operativi

1) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

2) La Giunta, congiuntamente alla presentazione del programma annuale operativo, presenta al Consiglio, per la sua approvazione, ad integrazione della relazione previsionale e programmatica, una relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e degli altri strumenti di programmazione adottati.

Art. 39

Progetti speciali integrati

1) La Comunità Montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa con il concorso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazio-

ne, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 40

I piani di settore e di servizi

1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana ha facoltà di dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

2) In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l'altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

Art. 41

Forme di gestione

1) Per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni e consorzi, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

2) Può altresì partecipare a società miste pubblico-private.

3) La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio della Comunità Montana, sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati sulla base di apposite analisi e valutazioni, determinate secondo i seguenti criteri:

a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;

b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione, ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità Montana e degli Enti interessati al servizio;

c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche ed imprenditoriali locali e per l'aumento dell'occupazione locale.

Art. 42

Aziende speciali

1) Lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione ed i poteri dei loro organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali, tali da realizzare l'equilibrio economico-finanziario e da assicurare, nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Comunità Montana, autonomia nello svolgimento dell'attività, nell'organizzazione degli uffici e del personale, nelle modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi, nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche e private.

2) Il Consiglio della Comunità Montana approva lo Statuto ed i regolamenti di cui al comma 1 e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti dell'organo di revisione delle aziende speciali, scegliendoli fra le persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di un'esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio o dei servizi di cui l'azienda è preposta nonché ai compiti dei Revisori.

3) Nella formazione del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuta presente la rappresentanza

delle minoranze. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.

4) Non possono essere nominati amministratori i componenti di Consigli o Giunte di Comuni appartenenti alla Comunità Montana ed i componenti della Giunta della Comunità Montana.

5) Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere comunale.

6) Il Presidente ed i singoli componenti dei Consigli di Amministrazione e degli organi di revisione possono essere revocati dal Consiglio della Comunità Montana, su proposta della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio della Comunità Montana, per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi dell'Amministrazione della Comunità Montana.

Art. 43 Istituzioni

1) L'istituzione è organismo strumentale della Comunità Montana per l'esercizio di servizi sociali delegati dai Comuni.

2) E' costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana, con la quale viene approvato il relativo piano tecnico-finanziario, unicamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dell'istituzione.

3) Il Consiglio della Comunità Montana determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'istituzione ed il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza su tale attività, tenendo informato il Consiglio della Comunità Montana stessa.

4) Il regolamento determina la dotazione organica di personale e le eventuali forme di collaborazione esterna, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali da parte degli organi della Comunità Montana.

5) L'istituzione ha un bilancio stralcio di quello della Comunità Montana e provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dalla Comunità Montana e di quelli erogati da altri Enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da Enti o privati. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio della Comunità Montana in sede di approvazione dei propri bilanci di cui fanno parte.

6) Per ogni istituzione il Consiglio della Comunità Montana nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione stessa. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

7) Il regolamento disciplina la durata in carica ed il numero dei componenti, i requisiti specifici richiesti per la nomina, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni o organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell'istituzione.

8) Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate

dalle norme di cui all'art. 47 relative alle aziende speciali.

Art. 44 Concessione a terzi

1) La concessione del servizio pubblico è regolamentata dalle leggi in vigore.

Art. 45 Partecipazione ad Enti di diritto privato

1) Il Consiglio, a scrutinio segreto, nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli Enti privati, anche al di fuori del suo seno, tra le persone di documentata esperienza tecnica o amministrativa.

Art. 46 Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1) Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana, atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.

2) La Giunta riferisce annualmente in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

3) I rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

TITOLO VI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 47 Finalità, principi e strumenti

1) La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2) La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3) La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

4) In particolare la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, all'unione di Comuni, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni ed attività, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 48

Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1) L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, per quanto concerne la Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.

2) L'esercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l'Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l'impegno dell'Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'esercizio della delega.

3) Al fine di perseguire i suoi scopi statuari e, in particolare, per attivare pienamente l'esercizio associato delle funzioni proprie dell'unione dei comuni, la Comunità Montana Valle Varaita istituisce la "Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Valle Varaita". La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 del presente Statuto; essa ha funzioni consultive nei confronti degli organi della Comunità Montana Valle Varaita. La "Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Valle Varaita" è presieduta dal Presidente della Comunità Montana Valle Varaita, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. La Conferenza è di norma convocata dal Presidente della Comunità Montana; la sua convocazione può altresì essere richiesta dalla maggioranza dei Sindaci che la compongono. Alla Conferenza possono essere presenti i Sindaci o i loro delegati; le sue sedute sono valide qualunque sia il numero dei Sindaci presenti. Il funzionamento della conferenza è disciplinato da un apposito regolamento proposto dalla Conferenza stessa ed approvato dal Consiglio della Comunità Montana. Alle sedute della Conferenza vengono di norma invitati i membri della Giunta della Comunità Montana.

4) La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione di una Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella medesima Provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 49

Adesioni ad Enti ed Associazioni

1) La Comunità Montana può aderire all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

2) Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curino interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

TITOLO VII

CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITA' CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 50

Nomina, durata in carica e cessazione del Revisore dei Conti

1) La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei Conti, sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità

Art. 51

Competenza del Revisore dei Conti

1) Il Revisore dei Conti ha le competenze fissate dall'art. 105 del D. Lgs. 25/02/95 n. 77 e ss.mm.ii..

Art. 52

Incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti

1) Per le incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti valgono le norme di cui all'art.102 del D. Lgs. 25/02/95 n. 77 e ss.mm.ii..

2) Il Revisore dei Conti non potrà superare il numero di incarichi previsti dalla legge.

Art. 53

Responsabilità e compenso

1) Il revisore dei Conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2) In caso di inosservanza dei suoi doveri il Consiglio ne pronuncia la revoca.

3) Il Revisore dei Conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per il danno arrecato all'Ente, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4) Al revisore dei Conti è attribuito dal Consiglio un compenso determinato dalle disposizioni di legge.

Art. 54

I contratti

1) La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, da cui derivino un'entrata ed una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti dei Responsabili di Settore, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.

2) Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel regolamento dei contratti.

3) In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell'individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

4) In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti, interviene il dipendente con la qualifica di responsabile del servizio o il Segretario Generale - Direttore secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 55

Servizio tesoreria

1) Il servizio di tesoreria è affidato dalla Giunta ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa in Comuni facenti parte della Comunità Montana alla data di affidamento del servizio e che si impegni a conservarla per tutta la durata del contratto, pena la rescissione del medesimo.

2) I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

3) Il servizio di Tesoreria sarà affidato con una gara ad evidenza pubblica a seguito di approvazione di regolare convenzione, approvata dal Consiglio. Valgono in materia le leggi vigenti.

TITOLO VIII

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 56

Strumenti

1) La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:

- a) cura l'informazione della collettività;
- b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;
- d) valorizza le libere forme associative;
- e) promuove organismi di partecipazione;
- f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;
- g) provvede alla consultazione della popolazione;
- h) prevede il referendum consultivo;
- i) può istituire il difensore civico;
- l) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 57 Informazione

- 1) La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d'ufficio.
- 3) La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 58 Accesso

- 1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti, adottati in conformità ad esse, vietino l'accesso o comunque il differimento della divulgazione.
- 2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
- 3) Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento.
- 4) L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento, in modo che risultino temperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa e della privacy.

Art. 59 Rapporti economici con i privati

- 1) La Comunità Montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; sceglie i propri contraenti nell'ambito di albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati. Di norma, l'erogazione dei benefici

economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale.

Art. 60 Associazioni

- 1) La Comunità Montana valorizza ed incentiva le libere associazioni che sorgono nello spirito che anima la stessa e che mirano a raggiungere gli obiettivi della medesima, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

Art. 61 Consulte

- 1) La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.
- 2) Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.
- 3) Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.
- 4) Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.
- 5) L'istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione di atti.

Art. 62 Istanze

- 1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'azione comunitaria.
- 2) L'organo al quale è diretta l'istanza, oppure il Segretario, su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 63 Petizioni

- 1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 100, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.
- 2) L'organo a cui la petizione è rivolta, deve prendere in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 64

Consultazione della popolazione

1) Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2) La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3) L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 65

Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, tariffe, bilanci, conti consultivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti ed aziende, su deliberazioni di mera esecuzione di norme statali e regionali, in materia statutaria e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta:

- a) del Consiglio della Comunità Montana;
- b) dei Consigli di almeno 5 Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
- c) di un numero di cittadini elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana non inferiore ad 1/10 dell'intero corpo elettorale dei Comuni medesimi.

Non più dell'89% degli elettori di cui al punto c) potrà appartenere allo stesso Comune.

5) L'ammissibilità del referendum è accertata da una Commissione composta dal Difensore civico ove esiste e da due esperti nominati dal Consiglio. Fino a quando il Difensore civico non sia nominato, gli esperti nominati dal Consiglio sono 3, di cui uno in rappresentanza della minoranza ove esista.

6) Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro i termini previsti dal regolamento. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo.

7) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8) Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta devono deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum.

Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Altrettanto può fare la Giunta all'unanimità.

9) Il regolamento determina le ulteriori norme per l'attuazione del referendum.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 66

Interpretazione dello Statuto

1) Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l'organizzazione, la struttura e l'attività dell'Ente, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2) Esso esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l'Ente.

3) Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nelle disposizioni di legge ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Art. 67

Revisione dello Statuto

1) Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana con la stessa procedura prevista dalla legge per l'approvazione dello Statuto medesimo, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione ad esso apportata sulla stessa materia, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

2) Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere riproposte nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima che siano trascorsi 2 anni.

3) La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4) Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 68

Entrata in vigore dello Statuto

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte e affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 69

Regolamenti di attuazione

1) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2) Il Consiglio e/o la Giunta della Comunità Montana deliberano i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di mesi 12 dall'entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Fossano

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Fossano e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria per ultrassessantacinquenni e disabili relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 27/02/2006 dal Comune di Fossano.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 9 agosto 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Vercelli

Pubblicazione della graduatoria provvisoria. Comune di Crescentino

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Crescentino la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 21.04.06 dal Comune di Crescentino per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli - C.so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

Comune di Andezeno (Torino)

Asta pubblica per la vendita di tratto di reliquato stradale di mq. 142 ca. risultante dalla sdemanializzazione e seguente frazionamento di porzione di strada comunale ubicata nel comune di Andezeno, tra v. A. Villa angolo e v. Balbiano

Per il giorno di martedì 19 settembre 2006, alle ore 12.00, presso la sala consigliare del Comune di Andezeno è indetta asta pubblica per la vendita di tratto di reliquato stradale di mq. 142 ca. risultante dalla sdemanializzazione e seguente frazionamento di

porzione di strada comunale ubicata nel comune di Andezeno, tra v. A. Villa angolo e v. Balbiano.

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta e della prova del versamento cauzionale del 10% della base d'asta, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo dell'ente, sito in p.za Italia 3 - Andezeno, entro le ore 12.00 del 18 settembre.

L'asta verrà effettuata mediante il metodo delle candele vergini.

Base d'asta euro 7.100, con rilanci minimi di 1.000 euro.

Il terreno è gravato di servitù di passaggio a favore degli attuali proprietari loro eredi o aventi causa che attualmente accedono alle loro proprietà dal tratto di strada ceduto.

Sono a carico dell'acquirente tutti i costi relativi alla procedura di vendita, nonché i costi di frazionamento ed ogni altro onere accessorio o conseguente alla cessione.

Gli atti di gara, il disciplinare, ed il frazionamento sono in visione presso l'ufficio segreteria negli orari dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 ed il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Responsabile del procedimento è il sig. Biolo Gerardo tel. 011/9434204.

Il Segretario Comunale
Gerardo Biolo

Comune di Calliano (Asti)

Avviso di deposito progetti preliminari di strumenti urbanistici relativi al piano particolareggiato denominato "Area impianti produttivi PN1" - Variante parziale n. 6 al P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Visti gli artt. 17 e 40 della LR 56/77 e s.m.i.,

rende noto

Che il Consiglio Comunale, con le proprie deliberazioni di seguito indicate, ha adottato i progetti preliminari relativi a:

1. Piano Particolareggiato denominato "Area impianti produttivi PN1" - D.C.C. n. 28/2006 del 04/08/2006;

2. Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. D.C.C. n. 29/2006 del 04/08/2006.

Che gli atti di cui sopra saranno depositati presso la Segreteria comunale nel periodo 11/08/2006 - 09/09/2006, durante il quale chiunque abbia interesse potrà prenderne visione in orario d'ufficio.

Sarà possibile presentare osservazioni nel pubblico interesse:

1. relativamente al Piano Particolareggiato "Area Impianti Produttivi PN1": nei 30 giorni successivi alla pubblicazione e cioè dal 09/09/2006 al 08/10/2006 compresi;

2. relativamente alla variante parziale al P.R.G. n. ro 6: dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, e cioè dal 25/08/2006 al 09/09/2006 compresi.

Che gli atti relativi al piano particolareggiato denominato Area Impianti Produttivi PN1 ed alla variante parziale n. ro 6 al P.R.G.C., sono stati adottati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e, pertanto, chiunque intenda formulare osservazioni in ordine alla "compatibilità ambientale" potrà farlo nei suddetti periodi, per iscritto a questo Comune e alla Regione Piemonte,

Assessorato Urbanistica, Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, corso Bolzano n. 44 - 10121 Torino.

Addì, 7 agosto 2006

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Luciano Oldano

Comune di Cambiano (Torino)

Ordinanza/Decreto n. 50 del 02/08/2006 - Realizzazione della nuova palestra polivalente e relative opere di urbanizzazione in Via Campi Rotondi - Zona S10 del vigente PRGC. Determinazione delle indennità di occupazione

Il Responsabile del Servizio

decreta

(omissis)

Articolo 1

Di stabilire le indennità di occupazione da corrispondere agli aventi diritto per l'occupazione delle aree site nel Comune di Cambiano ed occorse alla realizzazione della nuova palestra in località Campi Rotondi nella misura indicata nella tabella esplicativa allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Si informa che le indennità di cui sopra sono soggette alla ritenuta a titolo di imposta del 20% ai sensi dell'art. 11 della L. n. 413/91 e s.m.i. in quanto trattasi di indennità relative ad aree destinate ad opere pubbliche all'interno delle zone omogenee di tipo B e C di cui al D.M. 2.04.1968.

Articolo 2

Di informare i proprietari interessati che nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento potranno comunicare, mediante la compilazione e la sottoscrizione del modello allegato, se intendono condividere la determinazione dell'indennità di occupazione proposta.

Si avverte che, in caso di silenzio, l'indennità di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento sarà considerata ad ogni effetto rifiutata e depositata a cura di questo Comune presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Di informare altresì che, in caso di mancata accettazione, sarà effettuata una seconda ed ultima stima in sede amministrativa da parte della Commissione Espropri per la Provincia di Torino la quale sarà eventualmente opponibile in sede giudiziale in Corte d'Appello.

Articolo 3

Di rendere noto che il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni quindici consecutivi nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4

Avverso il contenuto del presente Decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 4) della L. n. 241/90 e s.m.i., gli interessati potranno presentare ricorso, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo dinanzi al T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione dello stesso.

Articolo 5

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. è l'ing. Andrea Dossola, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

Esente da bollo a norma dell'art. 22 della tabella allegata B del DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Andrea Dossola

Comune di Campertogno (Vercelli)

Avviso ad opponendum. Appalto lavori di realizzazione pista forestale a servizio dei boschi e pascoli montani della valle Artogna frazione Otrà - Cappella del Luvaich

Il Responsabile del Servizio

avvisa

Che avendo l'Impresa Carrara s.r.l con sede in Scopa (VC) Frazione Villa ultimato i lavori di cui in oggetto in data 18/06/2006, in base al contratto d'appalto in data 27/04/2004 n. 298 di Rep per l'importo di Euro 50.328,38.

chiunque vanti crediti

verso l'Impresa sopracitata, per occupazione permanente o temporanea di immobili e per danni verificatisi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori anzidetti, di presentare a questa Amministrazione C.le regolare istanza corredata dai titoli di credito entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione, in sede amministrativa, eventuali reclami.

Campertogno, 1 agosto 2006

Il responsabile del servizio LL.PP.
Il Vice Sindaco
Paolo Vimercati

Comune di Candelo (Biella)

Decreto di esproprio n. 5 del 04/08/2006 degli immobili necessari per la realizzazione del parcheggio in via dei Campi 1° lotto in Comune di Candelo

Il Responsabile dell'Ufficio espropriazioni

(omissis)

decreta

Articolo 1 - È pronunciata a favore del Comune di Candelo, Autorità espropriante, per i lavori di realizzazione del parcheggio in via dei Campi in Comune di Candelo, l'espropriazione degli immobili descritti nell'elenco allegato (omissis);

Articolo 7 - dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

Articolo 8 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al TAR competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Allegato: elenco dei proprietari e delle aree acquisite dal Comune di Candelo.

Foglio 15 N.C.T. mapp. 1108 mq. 10. Proprietario Orso Piero (omissis) indennità complessiva liquidata euro 12,55.

Foglio 15 N.C.T. mapp. 1103 mq. 400. Proprietario Lacchia Marisa (omissis) indennità complessiva liquidata euro 6.085,87.

Foglio 15 N.C.T. mapp. 1110, 1112, 1038, 1148 e 1047 mq. 1.234. Proprietari Grillo Carmelo e Grillo Giuseppe (omissis) indennità complessiva liquidata euro 8.835,09.

Foglio 15 N.C.T. mapp. 1106 mq. 22. Proprietari Corso Roberto e Scatolini Maria Grazia (omissis) indennità complessiva liquidata euro 854,49.

Il Responsabile dell'Ufficio espropriazioni
Giansandro Orso

Comune di Candelo (Biella)

Decreto di esproprio n. 6 del 04/08/2006 degli immobili necessari per la realizzazione dell'area attrezzata a parcheggio e a spazio pic nic sul lato sinistro della strada provinciale Candelo-Cossato in Comune di Candelo

Il Responsabile dell'Ufficio espropriazioni
(omissis)
decreta

Articolo 1 - È pronunciata a favore del Comune di Candelo, Autorità espropriante, per i lavori di realizzazione dell'area attrezzata a pic-nic sul lato sinistro della strada provinciale Candelo-Cossato in Comune di Candelo, l'espropriazione degli immobili descritti nell'elenco allegato (omissis);

Articolo 7 - dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

Articolo 8 - il presente decreto costituisce provvedimento definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al TAR competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Allegato: elenco dei proprietari e delle aree acquisite dal Comune di Candelo.

Foglio 18 N.C.T. mapp. 565 mq. 1340. Proprietario Casto Lorenzo (omissis) indennità complessiva liquidata euro 1.383,28.

Foglio 18 N.C.T. mapp. 567 mq. 610. Proprietario Pezza Papet Guido (omissis) indennità complessiva liquidata euro 345,42.

Foglio 18 N.C.T. mapp. 566 e 571 mq. 2.140. Proprietario Valcauda Pier Giorgio (omissis) indennità complessiva liquidata euro 4.418,24.

Il Responsabile dell'Ufficio espropriazioni
Giansandro Orso

Comune di Carmagnola (Torino)

Avviso di acquisizione di immobili per la sistemazione viaria dell'asta di Via Poirino. Occupazione anticipata

Il Direttore Ufficio Espropriazioni
Avvisa

Che nell'ambito del progetto di sistemazione viaria dell'asta di Via Poirino è stato emesso il decreto n. 01/2006 del 28.07.2006, che prevede l'occupazione d'urgenza di parte dei terreni, ubicati nel Comune di Carmagnola, Via Poirino, contraddistinti al Catasto terreni al foglio 112 particella 115 - 409 - 411 - 491 - 641 - 158 - 425 - 427 - 467 - 469 - 473 - 156 - 155. Il decreto n. 01/2006, per l'occupazione anticipata e l'indicazione della indennità a titolo provvisorio sono stati notificati ai proprietari nei termini previsti dalla legge. Il sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare avrà luogo il giorno 21.09.2006 dalle ore 9.00 alle ore 10.30. I proprietari espropriandi, nei trenta giorni successivi all'immissione nel possesso, nel caso non condividano l'indennità offerta, possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti e nello stesso termine possono limitarsi a designare un Tecnico per la costituzione ai sensi articolo 21 D.P.R. 327/2001 del Collegio Tecnico per la rideterminazione dell'indennità. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Patrimonio - Espropriazioni del Comune di Carmagnola tel. 011- 9724257 - 266.

Il Direttore della Ripartizione Ufficio Espropriazioni
Domenico Spina

Comune di Cerretto Langhe (Cuneo)

Estratto deliberazione di Consiglio comunale seduta del 15-06-2006, verbale n. 11: Sdemanializzazione tratto di strada

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Con deliberazione C.C. n. 11 del 15 giugno 2006 (estratto):

- Di riconoscere che la ex sede stradale del tratto della strada vicinale Talloria, per la parte di tracciato riportata nell'allegata planimetria, con percorso individuabile catastalmente al Foglio 1, alle coerenze dei mappali n. 120, 119, 266, 168, 368, 353, 116, 371, 365, 363, 343, 110 e 237, non ha più il requisito della pubblica utilità e pertanto viene sdemanializzato acquisendolo nel patrimonio disponibile del Comune.

Comune di Cumiana (Torino)

Avviso ad opponendum. Lavori di estensione rete fognaria in diverse borgate del territorio

Il Responsabile Settore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21.12.1999, Regolamento di Attuazione della Legge 11.02.994, n. 109

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di estensione rete fognaria in diverse borgate del territorio - Impresa Ritonaro Costruzioni Srl, con sede in via Stefano Brun n. 6, Salerno, ultimato i lavori in base al contratto n. 1626 del 27.07.2004 registrato all'Ufficio del Registro di Pinerolo, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il

termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Maletto

Comune di Cumiana (Torino)

Avviso ad opponendum. Lavori di estensione rete fognaria in diverse Borgate del territorio. Opere integrative di completamento

Il Responsabile Settore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21.12.1999, Regolamento di Attuazione della Legge 11.02.994, n. 109

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di estensione rete fognaria in diverse borgate del territorio - opere integrative di completamento - Impresa Ritonnaro Costruzioni Srl, con sede in via Stefano Brun n. 6, Salerno, ultimato i lavori in base al contratto n. 1653 del 01.03.2006 registrato all'Ufficio del Registro di Pinerolo, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Maletto

Comune di Cuneo

Deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 18.07.06. Piano di Recupero ai sensi dell'art. 41 bis e 43 della L.R. 56/77 relativo a opere di risanamento e rifunzionalizzazione delle pertinenze della chiesa parrocchiale dei Ronchi zona S4. Approvazione Progetto Definitivo

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) Di accogliere la proposta del Piano di Recupero ai sensi degli artt. 41/bis e 43 della legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Di approvare ai sensi degli artt. 28 e 30 della L.N. n. 457/78 e dell'art. 41 bis della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, il Progetto Definitivo del Piano di Recupero corredato dagli elaborati tecnici di progetto a firma dei tecnici Arch. Re Dario e Arch. Cavallo Ulrico, presentato dal parroco Don Costamagna Giuseppe;

3) Di approvare lo schema di convenzione edilizia da stipularsi tra la Civica Amministrazione ed il predetto Richiedente o altri aventi causa ai sensi della

citata legge Urbanistica Regionale, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4) Di dare atto che lo schema di convenzione suddetto deve intendersi di massima e pertanto l'ufficiale rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale alle pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;

5) Di dare mandato all'Ufficio Urbanistica, Settore Programmazione del Territorio di provvedere all'emanazione dei provvedimenti di competenza e alla pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

6) Di dare atto che, ad avvenuta efficacia del Piano e stipula della convenzione, l'intervento è realizzabile mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi dell'articolo 22 comma 3, lettera b, del D.P.R. n. 380/2001, a condizione che siano rispettate le indicazioni dell'Elaborato Gestionale G3 - Guida per gli interventi progettuali per il recupero dei fabbricati e per le costruzioni nel territorio extraurbano;

7) Di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Tecnico Direttivo del settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano.

Il Sindaco
Alberto Valmaggia

Comune di Livorno Ferraris (Vercelli)

Avviso adozione classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 7, 5° comma, della L.R. n. 52/00;

rende noto

che il provvedimento definitivo di classificazione acustica del territorio comunale, è stato adottato mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 13.07.06.

Livorno Ferraris, 7 agosto 2006

Il Responsabile del Servizio Assetto del territorio
Pier Felice Comoglio

Comune di Luserna San Giovanni (Torino)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2006 - Approvazione piano di recupero nell'area omogenea "A4" - Centro storico in via G. Malan n. 37/2

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di approvare in via definitiva ai sensi degli artt. 41 bis e 43 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. il Piano di Recupero di libera iniziativa nella zona omogenea A4 "Centro Storico" in Via G. Malan n. 37/2, di proprietà della Signora Jahier Milena, composto dai seguenti elaborati:

- TAV. 1/4 - Estratti planimetrie e calcoli;
- TAV. 2/4 - Indagine tipologica ed urbanizzazioni
- particolari costruttivi;

- TAV. 3/4 - Situazione attuale;
 - TAV. 4/4 - Situazione in progetto;
 - EL. Relazione tecnica illustrativa;
 - EL. Relazione geologico-tecnica;
 - EL. Computo metrico estimativo;
 - EL. Dichiarazione e relazione ai sensi Legge 13/89 e D.M. 236/89;
 - EL. Relazione fotografica;
 - EL. Atto di assenso tra i confinanti;
- ed il relativo schema di convenzione, già adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2005,

(omissis)

Luserna San Giovanni, 28 luglio 2006

Il Sindaco
Livio Bruera

Comune di Marano Ticino (Novara)

Approvazione definitiva piano di zonizzazione acustica

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 7, comma 5, della Legge regionale n. 52 del 20.10.2000

rende noto

che in data 31.07.2006 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 31.07.2006, esecutiva a termini di legge, ha approvato definitivamente il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. 52/2000.

Marano Ticino, 1 agosto 2006

Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Imarisio

Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 188 del 28/07/2006 - Procedimento espropriativo delle aree occorse alla realizzazione delle opere di sistemazione del canale della Ficca e dell'impianto idrovoro di borgo Mercato - 1^ lotto - Decreto di espropriazione

Il Dirigente del Settore urbanistica

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Moncalieri, ai sensi dell'art. 13 della Legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., è pronunciata l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate occorse alla realizzazione delle opere di sistemazione del Canale della Ficca e dell'impianto idrovoro di Borgo Mercato:

(omissis)

L'Amministrazione Comunale di Moncalieri è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Articolo 2

Le predette aree sono meglio individuate nei Tipi di Frazionamento redatto dal professionista incaricato da questa Amministrazione, geom. Luigi Sella, depositati al Comune di Moncalieri Cambiano in data 29.09.2004 prot. n. 51318 ed approvati

dall'Agenzia del Territorio di Torino - Sez. II - Catasto Terreni in data 02.11.2004 prot. n. 474610 (Foglio n. 29), in data 01.09.04 prot. n. 395887 (Foglio n. 41) ed in data 15.09.2004 prot. n. 395878 (Foglio n. 42), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni quindici consecutivi nonché per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trascritto in termini d'urgenza presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Torino per dare corso agli adempimenti previsti inerenti la trascrizione e la voltura catastale.

Sarà registrato entro venti giorni dalla data di emissione del medesimo dietro versamento dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 1 della tariffa - parte I - allegata al DPR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i..

Articolo 5

Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo dinanzi al T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione dello stesso.

Articolo 6

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. è l'arch. Giuseppe Pomerio, Dirigente del Settore Urbanistica di questo Comune.

Esente da bollo a norma dell'art. 22 della tabella allegato B del DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomerio

Comune di Moretta (Cuneo)

Deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 13 luglio 2006. Piano Regolatore Generale Comunale - variante n. 13 - Progetto definitivo

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare in ogni sua parte la relazione del Vice Sindaco prof. Diotti;

2. Di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta esistano piani sovracomunali che interferiscano con la variante parziale in oggetto;

3. Di dare atto di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con la variante parziale in oggetto;

4. Di approvare l'allegato progetto di variante parziale n. 13 al P.R.G.C., redatto dall'Arch. Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:

- Relazione di variante;
- Norme tecniche di attuazione;

- Verifica dei requisiti di variante parziale;
- Scheda di sintesi delle utilizzazioni previste dal P.R.G.C.;
- Tabella aree per servizi sociali a servizio delle residenze;

- Tavola n. 2 - Azzonamento (scala 1:5000);
- Tavola n. 4 - Azzonamento (scala 1:2000);
- Tavola n. 4/bis - Planimetria del centro storico (scala 1:500);

5. Di dare atto che la cartografia del vigente strumento urbanistico (PRGC), allegata alla "variante" e che consta del seguente elaborato:

- Tavola n. 2 - Azzonamento (scala 1:5000) - Vigente;
- Tavola n. 4 - Azzonamento (scala 1:2000) - Vigente;
- Tavola n. 4/bis - Planimetria del centro storico (scala 1:500) - Vigente;

non costituisce oggetto dell'approvazione, in quanto è già stata a suo tempo approvata, ma semplice documentazione allegata al fine di permettere una più immediata lettura della variante stessa;

6. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per gli atti esecutivi conseguenti.

(omissis)

Comune di Scopello (Vercelli)

Avviso ad opponendum - lavori di realizzazione strada di collegamento Alpe Trogo - Alpe Mera

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

avvisa

Che avendo l'impresa Orion soc. Coop.va Impresa Generale di Costruzioni con sede in Cavriago (RE) ultimato i lavori di "realizzazione strada di collegamento Alpe Trogo-Alpe Mera - II° lotto" in data 05.06.2006

Chiunque vanti crediti

verso l'impresa sopracitata, per occupazione permanente o temporanea di immobili e per danni verificatisi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori anzidetti, di presentare a questa Amministrazione comunale regolare istanza corredata dai titoli di credito entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione, in sede amministrativa, eventuali reclami.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Elena Bellazzi

Comune di Valdieri (Cuneo)

Approvazione del Regolamento edilizio comunale. Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 24 luglio 2006

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della LR 8/7/1999, n. 19 il Regolamento edilizio comunale nel testo allegato al presente atto deliberativo, di cui

forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 70 articoli, n. 1 art. 27 bis relativo a disposizioni transitorie, n. 13 allegati, n. 1 appendice all'art. 31 ed estremi di approvazione del Regolamento;

2. di dichiarare che il presente Regolamento edilizio è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con DCR 29/7/1999 n. 548-9691;

3. di dare atto che il presente Regolamento edilizio esplica la sua efficacia con la pubblicazione della deliberazione esecutiva di approvazione, per estratto, sul B.U.R.

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale per la verifica di conformità del Regolamento approvato al Regolamento Edilizio Tipo.

(omissis)

Comune di Valle San Nicolao (Biella)

Avviso di pubblicazione graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale ERPS n. 2 del 6.9.2005 - Comune di Valle San Nicolao - Provincia di Biella - Ambito territoriale n. 26

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che la Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso n. 2 del 06.09.2005 per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP disponibili per risulta nel Comune di Valle San Nicolao; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26 di cui alla LR. 46/95 e ss.mm.ii.

La graduatoria definitiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 20.06.2006.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Responsabile del Servizio
Graziella Bernardini

Comune di Vinadio (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 giugno 2006 n. 26 ad oggetto "Approvazione modifica del vigente Regolamento Edilizio ai sensi dell' art. 3, comma 10, legge regionale 8 luglio 1999 n. 19."

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1.) Di approvare, ai sensi dell' art. 3, comma 10, Legge Regionale n. 19/1999 le modifiche all' art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale come disposto al successivo "punto 2"

2.) L' art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1.) la Commissione Edilizia è l' organo tecnico - consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;

2.) La Commissione Edilizia è composta dal Responsabile dei Servizi dell' Area Tecnica che la presiede e da 4 (quattro) membri di cui uno scelto

tra persone indicate dalla Comunità Montana, eletti dal Consiglio Comunale;

3.) I membri sono scelti tra i cittadini di maggiore età ammessi all' esercizio dei diritti politici che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all' architettura, all' urbanistica, alla attività edilizia, all' ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Un congruo numero di membri eletti dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

4.) Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l' adottante e l' adottato. Parimenti non possono far parte della Commissione Edilizia i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia. Non possono altresì far parte della Commissione Edilizia il Sindaco, i membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale salvo nel caso in cui il Sindaco o Assessore siano Responsabili dell' Area Tecnica;

5.) La Commissione Edilizia resta in carica fino al rinnovo dell' Organo Comunale che l' ha designato pertanto, al momento di un nuovo insediamento del predetto Organo, la Commissione Edilizia conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 (quarantacinque) giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;

6.) I componenti della Commissione Edilizia possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso restano in carica fino a che non siano stati sostituiti;

7.) I componenti della Commissione Edilizia decadono per:

a) incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) assenze ingiustificate a 3 (tre) sedute consecutive;

8.) la decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale;

9.) I componenti della Commissione Edilizia decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissioni;

3). Di dichiarare che il testo approvato conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

4.) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

5.) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell' art. 3, comma 4, Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale - Assessorato all' Urbanistica;

6.) Di incaricare il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di legge.

Comune di Viverone (Biella)

Avviso ai creditori - Lavori di realizzazione delle opere di "Ampliamento piazza Cavallini, nuova pavimentazione, formazione agorà e magazzino comunale - II° lotto"

Il Responsabile del Servizio Tecnico

In esecuzione al disposto dell'art. 189 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.

avvisa

Tutti coloro che avessero crediti verso l'impresa S.I.C.E.T. s.r.l. con sede in Ivrea Via Aosta n. 71, per occupazione temporanea di stabili o terreni in dipendenza dei lavori di realizzazione delle opere di "Ampliamento piazza cavallini, nuova pavimentazione, formazione agorà e magazzino comunale - II° lotto" eseguiti dalla predetta impresa per conto di questo Comune in base al contratto n. 75 in data 12.01.2006, sono inviati a presentare reclamo a questo Comune nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Viverone, 5 agosto 2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Aldo Tondella

Comune di Viverone (Biella)

Avviso ai creditori - impresa S.I.C.E.T. s.r.l. - Lavori di realizzazione delle opere di realizzazione "Area mercatale in regione Moncanino"

Il Responsabile del Servizio Tecnico

In esecuzione al disposto dell'art. 189 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.

avvisa

Tutti coloro che avessero crediti verso l'impresa S.I.C.E.T. s.r.l. con sede in Ivrea Via Aosta n. 71, per occupazione temporanea di stabili o terreni in dipendenza dei lavori di realizzazione delle opere di realizzazione "Area mercatale in regione Moncanino" eseguiti dalla predetta impresa per conto di questo Comune in base al contratto n. 73 in data 12.09.2005, sono inviati a presentare reclamo a questo Comune nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Viverone, 5 agosto 2006

Il responsabile del servizio tecnico

Aldo Tondella

Comune di Viverone (Biella)

Avviso ai creditori - Impresa ISAF S.r.L. e B.G.F. s.r.l. - Lavori di realizzazione delle opere di "Sistemazione viabilità e opere raccolta e smaltimento acqua - I° lotto"

Il Responsabile del Servizio Tecnico

In esecuzione al disposto dell'art. 189 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.

avvisa

Tutti coloro che avessero crediti verso l'impresa ISAF s.r.l. e B.G.F. s.r.l. con sede in Issogne Frazione Mure, per occupazione temporanea di stabili o terreni in dipendenza dei lavori di realizzazione delle opere di "Sistemazione viabilità e opere raccolta e smaltimento acqua - I° lotto" eseguiti dalle predette imprese per conto di questo Comune in base al contratto n. 66 in data 14.02.2005, sono inviati a presentare reclamo a questo Comune nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Viverone, 5 agosto 2006

Il responsabile del servizio tecnico
Aldo Tondella

Comune di Zumaglia (Biella)

Modifica Regolamento Edilizio Comunale - deliberazione C.C. n. 13 del 13/06/2006

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) Di apportare, per le motivazioni in premessa illustrate, al vigente Regolamento Edilizio Comunale le modifiche ed integrazioni indicate nell'elaborato redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che si intende integralmente approvato;

2) Di dare atto che le modifiche riguardano gli allegati n. 4 e n. 6 e che viene inserito un nuovo allegato n. 5 (D.I.A.), non presente nella precedente versione;

3) il testo coordinato del "Regolamento Edilizio Comunale", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", completo delle modifiche ed integrazioni di cui al citato Elaborato, dando atto che, rispetto al precedente Regolamento, non sono stati modificati gli articoli, ma soltanto gli allegati sopra citati;

4) che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo, formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-969;

5) Di trasmettere copia della presente, nonché del Regolamento Edilizio come sopra modificato, al competente settore della Regione Piemonte, e di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR regionale;

6) Di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore al termine della ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, da disporsi successivamente all'intervenuta esecutività del presente atto.

Provincia di Asti

Concessione di licenza annuale per attingimento ad uso ad uso lavaggio di inerti di acqua pubblica all'Impresa Roero Bruno, Via XX Settembre, n. 16 Montegrosso d'Asti. Determinazione Dirigenziale n. 5752 del 02/08/2006

Il Dirigente del Servizio Ambiente
(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Roero Bruno per l'attingimento di mod. max. 0,01 di acqua dal Torrente Tiglione in Comune di Vigliano d'Asti (AT) per uso lavaggio di inerti;

2) di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all'anno 2006 per ciò che concerne la concessione annuale di derivazione per un importo di euro 1.400,00.

Asti, 3 agosto 2006

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 02/08/2000 alla Provincia di Asti dalla Ditta G. Gioanola Srl per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di Nizza M.to (AT) ad uso civile. Codice Utenza AT10341. Determinazione Dirigenziale n. 5753 del 03/08/2006

Il Dirigente del Settore Ambiente
(omissis)
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta G. Gioanola Srl la derivazione di 3 l/s massimi e di 800 mc/anno di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Nizza M.to (AT) per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 120 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali

dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 19/12/2000 alla Provincia di Asti dalla Ditta Ferrari Marco marmi per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Nizza M.to (AT) ad uso civile. Codice Utenza AT10340. Determinazione Dirigenziale n. 5751 del 2/8/2006

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Ferrari Marco marmi la derivazione di 0,2 l/s massimi e di 6 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Nizza M.to (AT) per uso civile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 120 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

Estratto della DCP n. 4949 del 11.07.2006 ad oggetto "Modifiche al Regolamento del Premio Provincia Cultura"

Il Presidente

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4949 del 11/07/2006, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche al Regolamento del Premio Provincia Cultura. La predetta deliberazione, ripubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 3.08.2006 al 17.08.2006, entrerà in vigore il 18.08.2006.

Il Presidente

Roberto Marmo

Provincia di Biella

Ordinanza n 41.449/G-II-3-269BI - Istanze in data 15 novembre 2004, 23 maggio 2005 e 28 settembre 2005 per concessione in parte ordinaria, in parte a sanatoria ed in parte preferenziale di piccola derivazione d'acqua dal bacino tributario del torrente Sessera, in Comune di Trivero e Mosso, ad uso potabile (fornitura di acqua a terzi per consumo umano tramite rete di pubblico acquedotto a servizio del Comune di Trivero). Ditta "Co.r.d.a.r. Valsesia Spa", con sede in Serravalle Sesia (VC)

Il Direttore del Settore

Premesso che con D.M. 3 maggio 1952, n. 1.623, venne accordata al Comune di Trivero la concessione di derivazione da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera ed ubicate nei tenimenti denominati "Alpe Scalveuci" e "Croso delle Lacere", in territorio del Comune di Trivero e in quelli denominati "Alpe Margosio" e "Alpe Solivo" in territorio del Comune di Mosso Santa Maria (ora Mosso), una quantità di acqua complessiva non superiore a moduli 0,15 per uso potabile della popolazione del medesimo Comune di Trivero;

Preso atto che la suddetta concessione, per effetto del D.M. 3 maggio 1952, n. 1.623, è stata accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data dello stesso decreto e, pertanto, è venuta a scadere in data 2 maggio 1982;

Vista l'istanza datata, presentata e registrata il 15 novembre 2004 al n. 67.438 di protocollo generale, corredata dal progetto in data ottobre 2004, a firma del Dr. Geologo Massimo Gobbi, con studio in Borgosesia (VC), con la quale la Signora Bruna Verza, in qualità di Amministratore Delegato del soggetto gestore del servizio idrico integrato per conto del Comune di Trivero, "Co.r.d.a.r. Valsesia Spa", con sede in Serravalle Sesia (VC), ha chiesto la concessione per poter derivare direttamente dal torrente Sessera, in Comune di Trivero, litri al secondo massimi 9 e litri al secondo 2,21 medi d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo di 70.000 metri cubi, ad uso potabile (acqua fornita a terzi per consumo umano mediante pubblico servizio di acquedotto), con restituzione dei reflui di scarico nel bacino del torrente Ponzone, in Comune di Trivero, a mezzo di collettori fognari sia pubblici che privati;

Vista la successiva istanza in data 23 maggio 2005, correlata da progetto datato maggio 2005 a firma del Dr. Geologo Massimo Gobbi, presentata e registrata

in data 25 maggio 2005, al n. 33.132 di protocollo generale, con la quale la Signora Bruna Verza, in qualità di Amministratore Delegato del citato "Co.r.d.a.r. Valsesia Spa", con sede in Serravalle Sesia (VC), ha chiesto in variante alla precedente istanza datata 15 novembre 2004 la concessione per poter derivare:

1. dal torrente Sessera in Comune di Trivero litri al secondo massimi 9 d'acqua e un corrispondente volume massimo annuo di 283.824 metri cubi d'acqua,

2. dal torrente Canale della Costa in Comune di Mosso litri al secondo massimi 5 d'acqua e un corrispondente volume massimo annuo di 157.680 metri cubi d'acqua,

3. dal torrente Croso delle Laccere in Comune di Trivero litri al secondo massimi 4 d'acqua e un corrispondente volume massimo annuo di 126.144 metri cubi d'acqua,

4. dal torrente Croso delle Laccere in Comune di Trivero litri al secondo massimi 2 d'acqua e un corrispondente volume massimo annuo di 63.072 metri cubi d'acqua,

5. da un gruppo di Sorgenti, tributarie del bacino del Torrente Sessera, la portata massima complessiva di 15 litri al secondo per un corrispondente volume massimo annuo di 473.040 metri cubi d'acqua,

6. da un gruppo di sorgenti indistinte (Galleria) ubicate in Comune di Trivero, la portata massima complessiva di 1 litro al secondo per un corrispondente volume massimo annuo di 31.536 metri cubi d'acqua;

Vista l'ultima istanza in data 26 settembre 2005, pervenuta e registrata in data 3 ottobre 2005 al n. 66.319 di protocollo generale, con la quale il Signor Barbero Giuseppe in qualità di Presidente del predetto "Co.r.d.a.r. Valsesia Spa", con sede in Serravalle Sesia (VC), ha chiesto definitiva variante alla precedenti istanze datate 15 novembre 2004 e 23 maggio 2005 al fine di poter derivare complessivamente litri al secondo massimi 36 e litri al secondo medi 15,80 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo di 498.268 metri cubi, così ripartiti:

1. dal torrente Sessera in Comune di Trivero litri al secondo massimi 9 e medi 2 d'acqua per un corrispondente volume massimo annuo di 63.072 metri cubi d'acqua,

2. dal torrente Canale della Costa in Comune di Mosso litri al secondo massimi 5 e medi 4 d'acqua per un corrispondente volume massimo annuo di 126.144 metri cubi d'acqua,

3. dal torrente Croso delle Laccere in Comune di Trivero litri al secondo massimi 4 e medi 2 d'acqua per un corrispondente volume massimo annuo di 126.144 metri cubi d'acqua,

4. dal torrente Croso delle Laccere in Comune di Trivero litri al secondo massimi 2 e medi 1 d'acqua e un corrispondente volume massimo annuo di 31.536 metri cubi d'acqua,

5. da un gruppo di Sorgenti, tributarie del bacino del Torrente Sessera, la portata massima complessiva di 13 litri al secondo e litri al secondo medi 7,30 per un corrispondente volume massimo annuo di 198.676 metri cubi d'acqua,

6. da un gruppo di sorgenti indistinte (Galleria) ubicate in Comune di Trivero, la portata massima complessiva di 1 litro al secondo e litri al secondo medi 0,50 per un corrispondente volume massimo annuo di 15.768 metri cubi d'acqua;

Dato atto che con D.D. della Provincia di Biella 27 ottobre 2005, n. 4.083, l'istanza ultima datata 26 settembre 2005 per concessione di derivazione d'acqua da fonti idriche diverse per uso potabile, presentata dal gestore del servizio idrico integrato per conto del Comune di Trivero, "Co.R.D.A.R. Valsesia Spa", con sede in Serravalle Sesia (VC), è stata:

- in prima battuta, assoggettata alla procedura istruttoria da esperirsi in base al D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, quale procedimento ritenuto prevalente rispetto a quello previsto dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, formando le captazioni idriche tutte oggetto di un'unica domanda di concessione fra cui risulta compreso il torrente Sessera;

- in seconda battuta, riassoggettata, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, alla procedura ordinaria prevista dal Titolo II, Capo I, dello stesso regolamento, da esperirsi secondo il combinato disposto dall'articolo 10 all'articolo 15;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successiva 7 aprile 2003, n. 6;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R e successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

ordina

1. che le domande datate 15 novembre 2004, 23 maggio 2005 e 26 settembre 2005, presentate dal gestore dei servizi idrico integrato del Comune di Trivero, "Co.r.d.a.r. Valsesia Spa", con sede in Serravalle Sesia (VC), siano depositate, unitamente agli atti di progetto ad esse allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21 settembre 2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio dei Comuni di Trivero e Mosso, nonché le informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua in essa contenute saranno inserite per il medesimo periodo sempre nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'A.R.P.A. di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese -Vercellese - Casalese" di Vercelli, al Comune di Trivero ed al Comune di Mosso.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idro-

grafico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alla Regione Piemonte - Servizio Tutela Beni Ambientali ed alla Comunità Montana "Valle di Mosso" di Valle Mosso.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;

- il Funzionario referente per l'istruttoria della pratica è il Geom. Lucio Menghini.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 12 ottobre 2006, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trivero. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 1 agosto 2006

Il Direttore del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Estratto Determinazione Derivazione da pozzi n. 5751-5574-5615 - Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

(omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche -

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Vagliano s.s. (omissis) la concessione quarantennale di derivare complessivamente dai pozzi n. 5574 - 5615 - 5751 in Comune di Lagnasco un totale di mod. max 0,80 (l/s 80) ad uso agricolo (antibrina) e un totale di mod. max 0,95 (l/s 95) e medi 0,0804 (l/s 8,04) ad uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto del Disciplinare 21.03.2006, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

L'Azienda titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. L'Azienda concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

Cuneo, 2 agosto 2006

Il Responsabile dell'Ufficio Autonomo
Germano Tonello

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1550 del 31.07.2006

Il Dirigente

Vista l'istanza 08.04.1993 del Signor Berra Francesco, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Torrente Corsaglia, in Comune di Leseugno, la portata massima di litri al secondo 5000, media di 2540 e minima di 500, per produrre sul salto di metri 17,50 la potenza nominale media di 436 kW, ad uso energetico.

Vista l'istanza 25.05.2005 del Signor Berra Lorenzo a nome e per conto degli eredi di Berra Francesco, ora SI.CA. Energie srl, di variante alla domanda 08.04.93 intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Torrente Corsaglia, in Comune di Leseugno, la portata massima di litri al secondo 7600, media di 3980 e minima di 800, per produrre sul salto di metri 8,44 la potenza nominale media di 329,53 kW, ad uso energetico.

Vista la nota del Servizio VIA n. 24883 del 11.05.05 con la quale si trasmetteva all'Autorità di Bacino del Fiume Po l'istanza ed i relativi elaborati tecnici; decorso senza esito il termine di cui al comma 2 dell'art.10 del D.P.G.R. n. 10/R-2003 non essendo pervenuta alcuna pronuncia il parere è inteso espresso in senso favorevole (comma 2 dell'art.10).

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Leseugno per la

durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Leseugno, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Leseugno; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Leseugno (Racc. A.R.) 12076 Leseugno

Alla Società Si.Ca Energie srl (Racc. A.R.)

Via Statuto, 20 12084 Mondovì

Un rappresentante della Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 05/10/06 alle ore 10.00, con ritrovo presso il municipio di Leseugno; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Il Comune di Leseugno restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione. I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è l'ing. Paolo Algarotti.

Cuneo, 31 luglio 2006

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Decreto di esproprio terreni e determinazione urgente indennità n. 31 del 3/08/06 S.P. 41 tr. Confreria - Vignolo. Sistemazione intersezione con la strada comunale Via Panin in loc. S. Croce di Cervasca

(omissis)
decreta

Art. 1 di disporre, in favore della Provincia di Cuneo (omissis) l'espropriazione dei terreni necessari per la realizzazione dei lavori di sistemazione intersezione della S.P. 41 tr. Confreria - Vignolo con la strada comunale Via Panin in località S. Croce di Cervasca, descritti nel piano particellare allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Art. 2 di determinare il valore dell'indennità espropriativa di base in applicazione di quanto previsto all'art. 40 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., relativamente alle aree agricole, ed all'art. 37 relativamente alle aree edificabili;

Art. 3 di dare atto che come previsto all'art. 20 c. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. al proprietario che condivide l'indennità di base, la stessa sarà maggiorata del 50% se il proprietario non è coltivatore diretto o triplicata se il proprietario è coltivatore diretto;

Art. 4 di dare atto che i terreni di cui si dispone l'espropriazione in favore della Provincia di Cuneo, sono siti nel Comune di Cervasca e sono identificati al Catasto Terreni come segue:

1) Fg. 8 mappale 1000 con superficie di mq. 1316 mappale 1001 con superficie di mq. 750 di proprietà dei soggetti sotto elencati in quota pari a:

1/4 di Malabocchia Ornella (omissis)

1/4 di Malabocchia Sergio (omissis)

1/2 di Malabocchia Teresa (omissis)

per un'indennità complessiva di Euro 4.793,12.

2) Fg. 8 mappale 1002 con superficie di mq. 413 mappale 1007 con superficie di mq. 68

di proprietà in quota pari al 100% di Malabocchia Maurizio (omissis), per un'indennità pari a Euro 1.115,92.

3) Fg. 8 mappale 1003 con superficie di mq. 161 mappale 775 con superficie di mq. 2

mappale 1004 con superficie di mq. 28

di proprietà in quota pari al 100% di Malabocchia Maria Teresa (omissis) per un'indennità pari a Euro 443,12.

4) Fg. 8 mappale 1005 con superficie di mq. 24

di proprietà dei soggetti sotto elencati in quota pari a:

3/9 di Giraudo Rosa Maria (omissis)

2/9 di Malabocchia Carla (omissis)

2/9 di Malabocchia Marisa (omissis)

2/9 di Malabocchia Ivo (omissis)

per un'indennità pari a Euro 55,68.

5) Fg. 8 mappale 1006 con superficie di mq. 32

di proprietà in quota pari al 100% di Pecollo Angela (omissis) per un'indennità pari a Euro 74,24.

6) Fg. 9 mappale 1035 con superficie di mq. 8

di proprietà in quota pari al 100% di Baudino Maurizio (omissis) per un'indennità pari a Euro 18,56.

7) Fg. 9 mappale 1036 con superficie di mq. 196 mappale 1030 con superficie di mq. 4

di proprietà in quota pari al 100% di Faccia Livio (omissis) per un'indennità pari a Euro 454,92.

8) Fg. 9 mappale 1031 con superficie di mq. 90

di proprietà dei soggetti sotto elencati in quota pari a:

1/2 di Bima Mario (omissis)

1/2 di Bima Michele (omissis),

per un'indennità complessiva di Euro 4,50.

9) Fg. 9 mappale 25 con superficie di mq. 650

di proprietà dei soggetti sotto elencati in quota pari a:

2/24 di Bima Mario (omissis)

2/24 di Bima Michele (omissis)

1/24 di Bruna Liliana (omissis)

8/24 di Fortina Emilia (omissis)

8/24 di Fresia Paolo (omissis)

2/24 di Micca Tommaso (omissis)

1/24 di Savanco Emma (omissis)
per un'indennità complessiva di Euro 1.508,00.
10) Fg. 9 mappale 1029 con superficie di mq. 567
mappale 1033 con superficie di mq. 63
di proprietà in quota pari al 100% di Faccia Giulio (omissis), per un'indennità pari a Euro 1.318,59.
11) Fg. 9 mappale 1028 con superficie di mq. 83
mappale 1027 con superficie di mq. 29
di proprietà dei soggetti sotto elencati in quota pari a:
1/3 di Brondello Giampiero (omissis)
1/3 di Brondello Silvio (omissis)
1/3 di Brondello Valter (omissis)
per un'indennità complessiva di Euro 259,83.

Art. 5 di dare atto che il geometra Salvatore Massimo incaricato dalla Provincia di Cuneo, è autorizzato ad accedere ai terreni oggetto di esproprio specificati nella planimetria allegata e sopra elencati, nel termine di tre mesi dalla data del presente Decreto, per procedere alla redazione dei verbali di immissione in possesso e degli stati di consistenza degli immobili;

Art. 6 di dare atto che del sopralluogo necessario per la compilazione degli stati di consistenza e verbali di immissione nel possesso sarà dato avviso ai proprietari almeno 7 giorni prima dell'accesso, mediante atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario;

Art. 7 il verbale di immissione nel possesso sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o rifiuto, con l'intervento di due testimoni, a norma dell'art.49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art. 8 il presente provvedimento redatto in carta semplice ai sensi dell'art. 22 della Tab. allegato B) del DPR 26/10/1972 n. 642, verrà notificato nelle forme di legge agli aventi diritto;

Art. 9 un estratto del presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art.10 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente Settore Segreteria Generale
Servizio Amministrativo Espropri
Il Segretario Generale
Benedetto Buscaino

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1544 del 18.7.2006

Il Dirigente

Vista la domanda in data 12.4.2006 dell'Azienda agricola Bonino Antonio, con sede in Saluzzo via Bodoni n. 106, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5857 in Comune di Verzuolo per moduli 0,30 ad uso antibrina e moduli massimi 0,15 e medi 0,063 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. N.2845.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Verzuolo, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Verzuolo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Verzuolo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Verzuolo 12039 Verzuolo

All'Azienda agricola Bonino Antonio Via Bodoni n. 106 12037 Saluzzo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 13 Settembre 2006 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Verzuolo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Verzuolo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 18 luglio 2006

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

**Ricerca e coltivazione di Acque minerali e termali.
Comune di Luserna San Giovanni SEA 3**

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione del seguente rende noto

“Vista la Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 “Ricerca e coltivazione di Acque minerali e termali” e s.m.i.

Vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i. “Disposizioni per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., che all’art. 86 lett. a) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di acque minerali e termali di cui alla L.R. 25/94;

Vista la domanda del Comune di Luserna San Giovanni datata 28.11.2005 intesa ad ottenere la concessione per acque minerali denominata “SEA3”, nel medesimo Comune;

rende noto

che il Comune di Luserna San Giovanni ha presentato la domanda datata 28.11.2005 intesa ad ottenere la concessione per acque minerali denominata “SEA3”, nel medesimo Comune.

Il presente avviso e la copia della domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Luserna San Giovanni per 15 giorni consecutivi.

La sopracitata domanda ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio, previo appuntamento.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre giorni 15 dall’inizio della suaccennata pubblicazione al Servizio Gestione delle Risorse Idriche, ovvero al Comune suindicato.”

Il Dirigente del servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 889-238117/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A/968)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 889-238117/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A/968) “Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Ruffinatto Luigi Ernesto con sede in P.zza Martiri 3 Aprile, 26 -Cumiana, ai sensi dell’art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R della licenza per l’attingimento d’acqua dal Torrente Chisola in Comune di Cumiana per uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L’attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo maggio - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superino gli 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 508 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L’acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Cumiana distinti in Catasto dal Foglio n. 29 Particelle nn. 225 e 226 aventi la superficie complessiva di Ha 0.15.25;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 890-238685/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A/651)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 890-238685/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A/651)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all’Azienda Agricola Mottura Giovanni Battista con sede in Frazione Bussi, 10 - Villafranca Piemonte, ai sensi dell’art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l’attingimento d’acqua dal Torrente Pellice in Comune di Vigone per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L’attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L’acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Vigone distinti in Catasto dal Foglio 58 Particelle rm. 63 - 64 - 65 aventi la superficie complessiva di Ha 1.42.00;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 894-238717/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A/933)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 894-2387 17/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A/933)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo ai Sig. Pons Piero con sede in Via Roma, 53 - 10063 San Pietro Vai Lemma, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Lemma in Comune di Pinerolo per uso domestico. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superino i 2,0 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Pinerolo distinto in Catasto dal Foglio 8 Particella nn. 153 avente la superficie complessiva di Ha 0.30.00;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 895-238776/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A/846)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 895-238776/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A/846)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Mottura Giovanni Battista con sede in Frazione Bussi, 10 - Villafranca Piemonte, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Pellice in Comune di Villafranca Piemonte per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da aprile a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Villafranca Piemonte distinti in Catasto dal Foglio 25 Particelle nn. 56, 86, 90, 95 e 166 aventi la superficie complessiva di Ha0.80.14;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 897-238812/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A1771)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 897-238812/2006 del 19/07/2006 - (Codice pratica: A1771)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis) determina nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Paschetta Antonio e Roberto s.s. con sede in Via Case Sparse, 12 - None, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chisola in Comune di None per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di None distinti in Catasto dal Foglio 16 Particelle rm. 138-139-140-141-142-145 aventi la superficie complessiva di Ha 1.58.00;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)”

Provincia di Torino

Ordinanza n. P12574/2006 del 31 luglio 2006

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12574/2006 del 31 luglio 2006.

“Vista la domanda in data 27-9-2005 della Pininfarina SpA con sede legale a Torino, Via Bruno Buozzi n. 6, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 7 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,94 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 29.766 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 90 metri; ad uso processo

produttivo (produzione beni e servizi), antincendio, servizi igienici e irrigazione aree verdi (civile). Comune ove é ubicata l'opera di presa: San Giorgio Canavese, località Strada per Caluso. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda in data 27-9-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di San Giorgio Canavese, del Comune di San Giusto Canavese e del Comune di Montalenghe. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 26-9-2006 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di San Giorgio Canavese; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di San Giorgio Canave-

se, San Giorgio Canavese; Comune di San Giusto Canavese, San Giusto Canavese; Comune di Montalenghe, Montalenghe; Società richiedente: Pininfarina SpA, Torino" "omissis"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino

Ordinanza n. P12575/2006 del 27 luglio 2006

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12575/2006 del 27/07/06

"Vista la domanda in sanatoria datata 20-10-2005 della ACEA Pinerolese Industriale SpA con sede legale a Pinerolo, Via Vigone n. 42, omissis, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 22 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 10 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 315.000 metri cubi (mc); profondità massima: 27,50 metri; ad uso potabile; Comune ove é ubicata l'opera di presa: Sauze di Cesana, località: P.te Terribile. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda in sanatoria datata 20-10-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Sauze di Cesana. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 12-9-2006 con ritrovo alle ore 11.00 presso il Municipio del Comune di Sauze di Cesana; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Or-

dinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3, Torino; A.S.L. n. 5, Susa; Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Sauze di Cesana, Sauze di Cesana; Società richiedente: ACEA Pinerolese Industriale SpA Pinerolo "omissis"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino

Ordinanza n. P12579/2006 del 26 luglio 2006

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12579/2006 del 24/07/06

"Vista la domanda in data 6-12-2005 della Città di Pinerolo, con sede legale a Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 2 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,59 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 9.352 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 30 metri; ad uso irrigazione aree verdi. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Pinerolo, località Piazza d'Armi. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 aprile al 30 settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2384 datata 2-5-2006 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R.

10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda in data 6-12-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio della Città di Pinerolo. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 20-9-2006 con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio della Città di Pinerolo; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; AIPO, Moncalieri; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Città di Pinerolo, Pinerolo "omissis"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino

Ordinanza n. P12587/2006 del 27 luglio 2006

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12587/2006 del 27/07/2006

"Vista la domanda in data 28-12-2005 dell'Agr. Bruno Franco, con sede legale a Cavour, Via Pinerolo n. 131, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 20 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,42 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 7.200 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 50 metri; ad uso irriguo senza restituzione. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Cavour, località C.na San Michele. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato:

dal 15 aprile al 15 ottobre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2384 datata 2-5-2006 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda in data 28-12-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Cavour. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 20-9-2006 con ritrovo alle ore 15.30 presso il Municipio del Comune di Cavour; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Cavour, Cavour; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Società richiedente: Az. Agr. Bruno Franco, Cavour" "omissis"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino

Ordinanza n. P12595/2006 del 31 luglio 2006

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12595/2006 del 31 luglio 2006.

"Vista la domanda in data 6-2-2006 della ABC Farmaceutici SpA, con sede legale a Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 12 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,72 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 22.672 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 25 metri; ad uso lavaggio vasche depuratore, igienico-sanitario, antincendio ed irrigazione aree verdi. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Ivrea, località Olivetti. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2846 datata 26-5-2006 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda in data 6-2-2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Ivrea. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 26-9-2006 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Ivrea; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con

questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Ivrea, Ivrea; Società richiedente: ABC Farmaceutici SpA Torino "omissis"

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e qualità dell'aria - Servizio valutazione impatto ambientale e attività estrattiva

DPG n. 733-150135/2006 Modifica e ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico di messa in riserva e/o deposito preliminare, trattamento di recupero e/o smaltimento rifiuti liquidi, Strada del Francese n° 141/20, comune di Torino - Proponente: General Fusti s.r.l.

Con riferimento al progetto di Modifica e ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico di messa in riserva e/o deposito preliminare, trattamento di recupero e/o smaltimento rifiuti liquidi, Strada del Francese n° 141/20, Comune di Torino, presentato dalla ditta General Fusti S.r.l. con sede legale in Strada del Francese n° 141/20, Torino, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la Deliberazione di Giunta provinciale n.733-150135 del 18 luglio 2006

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Modifica e ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico di messa in riserva e/o deposito preliminare, trattamento di recupero e/o smaltimento rifiuti liquidi, Strada del Francese n° 141/20, Comune di Torino

Proponente: General Fusti S.r.l. con sede legale in Strada del Francese n° 141/20, Torino

Giudizio positivo di compatibilità ambientale

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. N. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 30/12/05, denominato: " Modifica e ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico esistente", da realizzarsi in Torino, presentato dalla General Fusti s.r.l., con sede legale in Torino, Strada del Francese n. 141/20, (omissis), con iscrizione alla CCIAA di Torino al n. 663981; il giudizio di compatibilità am-

bientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, contenute nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce integralmente l'allegato A approvato con D.G.P. n. 546-310262/2004 del 16/11/2004;

3) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della LR 40/98, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;

4) di dare atto che, il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e contestuale autorizzazione all'esercizio degli impianti, e le ulteriori autorizzazioni connesse, verranno rilasciate dal dirigente competente nell'ambito del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05;

5) di dare atto che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto 4) sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione in materia ambientale prevista dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, comprese le autorizzazioni rilasciate con D.G.P. n. 546-310262/2004 del 16/11/2004;

6) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LR 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale
N.Tutino

Il Vicepresidente della Provincia
S.Bisacca

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 52 del 03/08/2006 - Domanda per concessione di piccola derivazione di acque sorgive (sorgente denominata Lesana 2) in Comune di Aurano - Richiedente: Comune di Aurano

Il Dirigente

Vista la domanda in data 18/11/2005 ed integrazioni in data 10/02/2006 del Comune di Aurano, per concessione di piccola derivazione d'acqua dalla sorgente "Lesana 2", in Comune Aurano, frazione Scarenò, ad uso potabile, con le seguenti caratteristiche: portata massima di prelievo l/s 0,71; portata media di prelievo l/s 0,063; volume annuo di prelievo m³

2.000,00; intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

Acquisiti i pareri preliminari di cui agli artt. 10 e 17 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., in senso favorevole.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

- il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 17/08/2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- l'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 17/08/2006, all'Albo Pretorio del Comune di Auranò.

- la convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 29/09/2006 alle ore 10:00, presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore Servizio Risorse Idriche - Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURP ed inserita nel sito Internet della Regione Piemonte alla sezione "Atti di altri Enti Annunci Legali e Avvisi"; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 375 del 18/07/2006-Concessione di piccola derivazione d'acqua da una sorgente, in Comune di Malesco, località Alpe Straolgio ad uso civile - Ente Parco Nazionale Val Grande

Il Dirigente
(omissis)
determina

1. Di assentire all'Ente Parco Nazionale Val Grande (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua da una sorgente, in Comune di Malesco, località Alpe Straolgio, ad uso civile, per una portata massima di prelievo di l/s 1,25 ed una portata media di prelievo di l/s 1,00, per un volume annuo di prelievo di m3 18.396,00, da esercitarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 171 del 27/06/2006) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 171 del 27/06/2006 (omissis) Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi. Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica (omissis).

Verbania, 3 agosto 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale da falda sotterranea in Comune di Vercelli ad uso civile della ditta Moto Club Nuova Billiemme c/det. n. 2676 del 08/06/2006. Prat. n. 1053

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 13.02.2006, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Moto Club Nuova Billiemme, con sede legale in C.so Novara del Comune di Vercelli (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Vercelli, di lt/sec 0,4 massimi d'acqua, cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 30 da utilizzare per scopi civili (igienico);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul

c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione;

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Estratto del disciplinare n. 32 del 04.07.2006

- Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Rassa per uso consumo umano assentita al Comune di Rassa. Prat. n. 1183. Determinazione del Dirigente n. 2683 del 08.06.2006

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24.10.2005, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Comune di Rassa, con sede in via Marconi, 24 del Comune di Rassa (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di dieci sorgenti in Comune di Rassa, di lt/sec 7,7 massimi corrispondenti a un volume annuo di mc. 242.800 d'acqua da utilizzare per consumo umano;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente

alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di Euro 330,00 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3, punto g2 del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. omissis

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il dirigente del settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 30 del 04.07.2006

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Santhià per uso prod. beni e servizi assentita alla ditta Stilcrom snc. Prat. n. 1402. Determinazione del Dirigente n. 2877 del 16.06.2006

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 10.04.2006, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Stilcrom snc di Bovolenta R. & C., con sede legale in Via Pucci-

ni, 10 del Comune di Santhià (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Santhià, di lt/sec 1 massimi d'acqua, cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 250 da utilizzare per produzione beni e servizi (di processo e raffreddamento, così come ridefinito ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 290 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3, punto h1 del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del Disciplinare n. 33 del 04.07.2006

- Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Carisio per uso potabile assentita alla ditta Immobiliare Elvo Po. Prat. n. 1308. Determinazione del Dirigente n. 2685 del 08.06.2006

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 04.03.2006, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Immobiliare Elvo Po srl, con sede legale in Via Del Macello, 26 del Comune di Crema e Unità Operativa in C.na Margarina del Comune di Carisio (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Carisio, di lt/sec 3 massimi d'acqua, cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 36.000 da utilizzare per uso zootecnico e antincendio;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 250 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 punto i del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del Disciplinare n. 31 del 04.07.2006

Art. 6 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Rossa ad uso potabile assentita al Comune di Rossa. Prat. n. 1171. Determinazione del Dirigente n. 2684 del 08.06.2006

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 17.05.2005, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Comune di Rossa, con sede in P. zza Concordia, 1 del Comune di Rossa (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di sei sorgenti in Comune di Rossa, di lt/sec 16,5 massimi d'acqua, per scopi potabili;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) Di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 330,00 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3, punto g2 del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione

nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

(omissis)

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del Disciplinare n. 29 del 04.07.2006

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania

Avviso di asta pubblica per l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Melezze Orientale nei Comuni di Toceno e S.Maria Maggiore (VB)

Visto il R.D. n. 523/1904;

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002;

Visto il programma di manutenzione approvato con D.G.R. n. 66-6428 del 25.06.2002;

Visto l'esito favorevole della pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di S. Maria Maggiore nel periodo dal 27.03.06 al 04.04.06, del Comune di Toceno nel periodo 27.03.06 al 03.04.06 sul BUR della Regione Piemonte n. 13 del 30/03/2006 del progetto definitivo redatto dal Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania;

Vista la determinazione n. 1075/25.09 del 28.06.06 di approvazione del progetto definitivo di regimazione idraulica con asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Melezze Orientale nei Comuni di Toceno e S.Maria Maggiore (VB) per un quantitativo di circa 4.938 mc. di materiale litoide e motivazione in alveo di circa 10 mc.

Il Responsabile del Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania

rende noto

che il giorno 6.09.2006 (sei settembre 2006) alle ore 15:00 presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania con sede in Domodossola Via Romita n. 13/bis si terrà un'asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell'art. 73, lett. C) del R.D. 23/5/1924, n. 827, per

l'affidamento della concessione per l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Melezzo Orientale nei Comuni di Toceno e S. Maria Maggiore (VB) per un quantitativo pari a circa 4.938 mc. e motivazione in alveo di circa 10 mc, con il criterio del massimo aumento percentuale sul canone base di Euro 4,44/mc.

Prima della stipulazione dell'atto di concessione e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria, dovrà presentare al Settore decentrato di Verbania il progetto esecutivo, redatto a proprio carico secondo le prescrizioni contenute nello schema di disciplinare, che forma parte integrante del progetto definitivo.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere al pagamento alla Regione Piemonte dei seguenti oneri:

- versamento del deposito cauzionale corrispondente a Euro 0,13 per i metri cubi di asportazione di materiale litoide; la cauzione verrà restituita previa domanda dell'interessato e comunque ultimata l'attività di asportazione del materiale e di manutenzione del corso d'acqua, dopo aver accertato, in fase di sopralluogo da parte dei tecnici del Settore stesso, la regolarità nell'esecuzione dei lavori;

- versamento del canone;

Le modalità per l'assolvimento degli oneri suddetti saranno tempestivamente comunicate all'aggiudicatario dal Settore decentrato di Verbania.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali.

In caso di inadempienza della ditta aggiudicataria, verrà interpellata la seconda ditta alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Le offerte si intendono valide per un periodo di centoottanta giorni a decorrere dalla data di esperimento della gara.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La concessione non è cedibile a terzi, pena la decadenza della stessa.

Modalità per la partecipazione e lo svolgimento della gara.

Le ditte interessate dovranno presentare entro le ore 12,00 del giorno fissato per l'asta, il plico contenente l'offerta redatta in carta legale da Euro 14,63 secondo lo schema da ritirarsi presso il settore OO.PP. di Verbania. L'aumento sul canone offerto deve essere espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà tenuto valido il valore indicato in lettere. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

L'offerta dovrà essere incondizionata, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della Ditta e racchiusa in apposita busta, recante all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura "B-Offerta Economica", sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

La busta contenente l'offerta dovrà essere racchiusa in un'altra busta, nella quale verrà inserita anche la busta contenente i documenti richiesti e anch'essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura "A-Documentazione".

Il plico contenente la busta con l'offerta e la busta con la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante consegna diretta, al Settore decentrato di Verbania entro e non oltre le ore

12,00 del giorno fissato per l'asta. Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno il nominativo dell'impresa mittente e la seguente dicitura: "Offerta per l'asta del giorno 6 settembre 2006 per asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Melezzo Orientale nei Comuni di Toceno e S. Maria Maggiore (VB)".

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede il timbro postale.

Non saranno considerate valide le offerte pervenute oltre il termine, anche se sostitutive o aggiuntive di offerte presentate nei termini.

Nel giorno stabilito per l'asta si procederà secondo le disposizioni di cui al R.D. 827/1924.

Cauzione provvisoria.

I partecipanti alla gara sono tenuti alla stipulazione di una cauzione provvisoria da prestarsi mediante polizza fideiussoria originale rilasciata da istituti bancari, imprese e assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ovvero fideiussione emessa da società di intermediazione mobiliare pari ad Euro 438,50 (euro quattrocentotrentotto/50) pari al 2% del valore della concessione posto a base d'asta di Euro 21.924,72=, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine per la presentazione dell'offerta.

Tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo la stipulazione del contratto con l'aggiudicatario. Al concorrente aggiudicatario verrà richiesto il versamento del deposito cauzionale. Non si fa luogo alla restituzione della cauzione provvisoria qualora non si pervenga alla sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario.

Documentazione da allegare all'offerta

A corredo dell'offerta dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la ditta:

- a) attesti di essersi recata sul posto dove dovrà avvenire l'asportazione di materiale, di aver preso conoscenza delle condizioni locali al momento dell'offerta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del canone, tali da consentire l'offerta che sta per fare;

- b) attesti di aver preso visione degli elaborati progettuali definitivi e dello schema di disciplinare allegato contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata l'estrazione;

- c) dichiarare di non partecipare all'asta pubblica in collegamento con altre imprese;

- d) dichiarare di avere la qualificazione per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica attraverso o attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità oppure dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa o da un procuratore che documenti il possesso delle qualificazioni nella categoria prevalente OG8 per un importo ipotetico dei lavori non inferiore a Euro 18.369,36

- e) dichiarare di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'attivi-

tà oggetto dell'asta nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori di cui sopra;

f) dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare, prima della stipulazione dell'atto di concessione, il progetto esecutivo, da redigere secondo le prescrizioni contenute nello schema di disciplinare che forma parte integrante del progetto definitivo e a provvedere a quanto dovuto alla Regione Piemonte per cauzione, canone e spese tecniche;

g) attestare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.17 comma 1 del D.P.R. 34/2000.

2) copia dello schema di disciplinare della concessione rilasciato dal settore OO.PP. e Difesa Idrogeologico di Verbania firmato a margine di ogni pagina e sottoscritto in calce per presa visione e accettazione.

3) certificazione della Camera di commercio non anteriore a sei mesi dalla data dell'avviso d'asta, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo e che detti eventi non si siano verificati nel quinquennio precedente. Il suddetto certificato deve comprendere la dicitura antimafia e deve inoltre riportare le generalità delle persone designate a rappresentare legalmente la ditta e di tutti i soci nel caso si tratti di società in nome collettivo (s.n.c.).

4) certificazione del casellario giudiziale in data non anteriore ai sei mesi, per ciascuno dei legali rappresentanti e direttori tecnici indicati nel certificato della Camera di commercio.

5) certificato, in originale, del versamento fidejussorio richiesto a titolo di cauzione provvisoria, come sopra evidenziato;

6) certificazione o dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000 in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

In luogo dei certificati di cui ai punti 3 e 4 possono essere presentate dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante della Ditta. I medesimi documenti potranno altresì essere presentati in forma di fotocopia come previsto dalla legge 17/5/1997 n. 127 e dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Cause di esclusione dalla gara

Il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui il plico:

- sia pervenuto dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

- sia mancante o carente di sigilli o di sigle sui lembi, rispetto a quanto prescritto nel presente avviso;

- non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;

- rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

Il concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui;

- la busta contenente l'offerta non sia chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;

- l'offerta non sia formulata nei modi prescritti, non sia regolarmente sottoscritta ovvero sia inferiore al canone posto a base d'asta;

- siano carenti delle certificazioni richieste ovvero delle dichiarazioni sostitutive;

- siano carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;

- le dichiarazioni o le dichiarazioni sostitutive non siano regolarmente sottoscritte o non siano corredate da un documento in corso di validità del sottoscrittore;

- anche uno solo dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, sia scaduto o non pertinente;

- i documenti presentati in copia conforme all'originale siano mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero rechino copie di originali scaduti;

- manchi copia dello schema di disciplinare firmato a margine di ogni pagina e sottoscritto in calce per presa visione e accettazione;

- non sia stata prestata la cauzione provvisoria o sia inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dall'Amministrazione aggiudicatrice;

- manchino la certificazione o la dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000 in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria;

- la fideiussione per cauzione provvisoria sia carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dell'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta della stazione appaltante.

- Ricorra alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 75 del D.P.R. 554/1999

Ulteriori informazioni

Gli elaborati del progetto definitivo sono in visione presso il Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Il settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania provvederà a rilasciare copia dello schema di disciplinare e del modello per la presentazione dell'offerta.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio del Comune di Toceno, Comune di S.Maria Maggiore, all'Albo Pretorio delle Comunità Montana Valle Vigezzo, della Provincia del VCO e sulla pagina internet della Regione Piemonte.

Domodossola, 4 agosto 2006

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Tavigliano (Biella)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio
rende noto

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13/06/2006 è stata avviata la procedura di classificazione acustica del territorio comunale.

Dell'avvio della procedura viene dato avviso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale dal 08/08/2006 al 06/09/2006 nonché pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

La proposta e gli elaborati adottati sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico, negli orari d'ufficio.

Nei successivi 60 (sessanta) giorni, e pertanto dal 07/09/2006 al 05/11/2006, ogni soggetto interessato potrà presentare, in forma scritta, proposte ed osservazioni alla Provincia di Biella ed al Comune di Tavigliano.

Tavigliano, 8 agosto 2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Mauro D'Araio

Provincia di Alessandria

Avvio procedimento per Fase di Valutazione procedura di V.I.A. - Progetto integrato di ampliamento attività estrattive di cava sabbia e ghiaia in loc. Scapiano di Castelnuovo Bormida - Proponente: Estrattiva Favelli s.r.l.

In data 25 Luglio 2006 la Società Estrattiva Favelli S.r.l., con sede legale in Cassine (AL), Strada Provinciale Cassine - Castelnuovo Bormida n. 4, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria, Via Galimberti n. 2/A, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per "ampliamento di attività estrattive di una cava di sabbia e ghiaia in Comune di Castelnuovo Bormida (AL), Località Scapiano" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria, Protocollo di Ricevimento n. 101432 del 25/07/2006, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale 40/1998.

Il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale, inserto Il Giornale del Piemonte, pag. 9", pubblicato in data 25/07/2006.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito della Provincia, Via Galimberti n. 2, Alessandria dalle ore 9:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per 45 gg. a partire dal 25/07/2006, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di 45 gg. dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a di-

sposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6, e all'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è la Dott.ssa Maria Cristina Reggiani, responsabile dei Servizi Amministrativi Dipartimentali del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture, Via Galimberti n. 2, 15100 Alessandria; Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Direzione Pianificazione - Difesa Suolo
V.I.A - Servizi Tecnici
Claudio Coffano

Provincia di Asti

Progetto di coltivazione e riqualificazione ambientale dell'area inserita nel P.R.U.S.S.T. Piemonte meridionale situato nel comune di Castagnole Lanze (AT) - località cascina Luisa. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 26.07.06 la ditta Soc. Cave Valle Tanaro S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Isola d'Asti (AT) - Regione Fiera, 17 - (omissis), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, Asti, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di coltivazione e riqualificazione ambientale dell'area inserita nel P.R.U.S.S.T. Piemonte meridionale situato nel comune di Castagnole Lanze (AT) - località cascina Luisa - prot. n. 50595 del 26.07.06.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", tramite pubblicazione effettuata in data 26.07.06.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale - piazza Alfieri, 33 - Asti, dalle ore 9 alle ore 13.30 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, in Asti, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo

quanto previsto all'articolo 12, comma 6 e all'articolo 14, comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Angelo Marengo - Tel 0141 - 433208 - Dirigente del Settore Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Angelo Rossi - Tel.0141.433305 - e-mail: rossia@provincia.asti.it, responsabile dell'Ufficio di deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Angelo Marengo

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LA LIBRERIA AFFIDATARIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2000 AL 2005 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Palazzo della Regione



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.